Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 3 luglio 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1978.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato delle motovedette « CP 2046 », « CP 2047 » e « CP 2048 », in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 31 dicembre 1973;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Le motovedette « CP 2046 », « CP 2047 » e « CP 2048 », affidate in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, vengono iscritte nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 15 gennaio 1978.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1978

LEONE

RUFFINI — LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* **1978**
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 195

(5158)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1978.

Autorizzazione al consorzio agrario provinciale di Parma a ricevere in deposito anche merci estere nella sede principale del proprio magazzino generale, sita in località Cornocchio di Parma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 17 settembre 1949, 2 maggio 1950, 18 febbraio 1961, 14 agosto 1964, 20 giugno 1968, 11 marzo 1972, 20 febbraio 1973, 19 ottobre 1976, con i quali il consorzio agrario provinciale di Parma è stato autorizzato ad istituire ed esercitare un magazzino generale, con succursali, per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, e di cui attualmente la sede provinciale è in Parma, località Cornocchio;

Vista l'istanza in data 3 marzo 1977, con la quale il predetto consorzio ha chiesto di essere autorizzato a ricevere in deposito nel magazzino generale anche merci esteri;

Vista la deliberazione n. 105 del 12 aprile 1977, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti i documenti allegati all'istanza di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il consorzio agrario provinciale di Parma è autorizzato a ricevere in deposito anche le merci estere nella sede principale nel proprio magazzino generale, sita in Parma, località Cornocchio.

Dette merci possono essere depositate in un complesso di n. 6 (sei) locali, di mq 286 ciascuno, che risulta distinto con colore rosso nelle planimetrie, e comunque meglio descritto nelle planimetrie stesse e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei locali di cui sopra, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale che il consorzio interessato è tenuto a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 15.000.000 (quindicimilioni) a L. 25.000.000 (venticinquemilioni) salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(5333)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

Autorizzazione all'ufficio di igiene del comune di Bolzano a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato dall'assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il proprio decreto del 24 maggio 1963, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie con rilascio dei relativi certificati validi per uso internazionale;

Vista la lettera n. 1612/15 del 12 maggio 1978 della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige riguardante la richiesta del medico provinciale di Bolzano intesa ad ottenere per l'ufficio di igiene del comune di Bolzano, l'autorizzazione a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere tale richiesta;

Decreta:

L'ufficio di igiene del comune di Bolzano è autorizzato a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5329)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1978.

Rettifica al decreto ministeriale 28 marzo 1978 concernente le elezioni dei rappresentanti del personale nei comitati di gestione degli istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1978 relativo alla composizione della commissione elettorale per le elezioni dei rappresentanti del personale nei comitati di gestione degli istituti centrali del Ministero;

Considerato che in seno alla commissione elettorale un membro è stato erroneamente indicato come M. Luisa Pontuale anzichè Laura Elisa Cavagnaro Pontuale;

Decreta:

Laura Elisa Cavagnaro Pontuale è nominato membro della commissione elettorale per le elezioni dei rappresentanti del personale nei comitati di gestione degli istituti centrali del Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 22 giugno 1978

Il Ministro: ANTONIOZZI

(5486)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1978.

Sostituzione di un membro supplente della deputazione della borsa valori di Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, che attribuisce alla Commissione nazionale per le società e la borsa la competenza a proporre al Ministro del tesoro i membri titolari e supplenti delle deputazioni di borsa;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 dell'11 marzo 1978, costitutivo delle deputazioni delle borse valori per l'anno 1978;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa n. 415 del 28 aprile 1978, con la quale è stato proposto per la nomina a membro supplente in seno alla deputazione della borsa valori di Milano il dott. Ambrogio Monti, in sostituzione del dott. Marcello Azzolini, rinunciatario;

Considerata la necessità di sostituire il membro suddetto;

Decreta:

Per l'anno 1978, la deputazione della borsa valori di Milano, costituita con decreto ministeriale 3 marzo 1978, è così modificata:

il dott. Ambrogio Monti è nominato membro supplente in sostituzione del dott. Marcello Azzolini, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(5282)

ORDINANZA MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dal Burundi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dal Burundi sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5334)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2935/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo all'applicazione della decisione n. 1/77 del comitato misto CEE-Finlandia che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa e sostituisce certe decisioni di detto comitato misto.

Regolamento (CEE) n. 2936/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo all'applicazione della decisione n. 2/77 del comitato misto CEE-Finlandia che deroga alle disposizioni dell'elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Pubblicati nel n. L 343 *del* 29 *dicembre* 1977.

(191/C)

Regolamento (CEE) n. 2937/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo all'applicazione della decisione n. 1/77 del comitato misto CEE-Norvegia che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa e sostituisce certe decisioni di detto comitato misto.

Regolamento (CEE) n. 2938/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo all'applicazione della decisione n. 2/77 del comitato misto CEE-Norvegia che deroga alle disposizioni dell'elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Pubblicati nel n. L 344 *del* 29 *dicembre* 1977.

(192/C)

Regolamento (CEE) n. 2939/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo all'applicazione della decisione n. 1/77 del comitato misto CEE-Svezia che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa e sostituisce certe decisioni di detto comitato misto.

Regolamento (CEE) n. 2940/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo all'applicazione della decisione n. 2/77 del comitato misto CEE-Svezia che deroga alle disposizioni dell'elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Pubblicati nel n. L 345 *del* 29 *dicembre* 1977.

(193/C)

Regolamento (CEE) n. 2941/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo all'applicazione della decisione n. 1/77 del comitato misto CEE-Islanda che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa e sostituisce certe decisioni di detto comitato misto.

Regolamento (CEE) n. 2942/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo all'applicazione della decisione n. 2/77 del comitato misto CEE-Islanda che deroga alle disposizioni dell'elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Pubblicati nel n. L 346 *del* 29 *dicembre* 1977.

(194/C)

Regolamento (CEE) n. 2943/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo all'applicazione della decisione n. 1/77 del comitato misto CEE-Portogallo che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa e sostituisce certe decisioni di detto comitato misto.

Regolamento (CEE) n. 2944/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo all'applicazione della decisione n. 2/77 del comitato misto CEE-Portogallo che deroga alle disposizioni dell'elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Pubblicati nel n. L 347 *del* 29 *dicembre* 1977.

(195/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Chiappe Serafina, residente in Alghero (Sassari) dall'11 *luglio 1978;*

2) Cazzola Giulio, residente in Verona dal 23 luglio 1978;

3) Guasti Alessandro, residente in Milano dal 9 agosto 1978;

4) Rossi Pio, residente in Bologna dal 10 agosto 1978;

5) Siggillino Francesco, residente in Milano dal 12 agosto 1978;

6) Ruffo Gaetano, residente in Verona dal 19 agosto 1978;

7) Moneta Caglio Attilio, residente in Milano dal 20 agosto 1978.

(5231)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che un punzone è stato smarrito. Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Vicenza:

759-VI: Argenteria Pezzolo Giuliana, in Torri di Quartesolo, via Monte Santo, 5.

(5172)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presenti per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 710. — Data: 4 marzo 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Fedele Giuseppe, nato a Siracusa il 22 febbraio 1925. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4836)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

Corso dei cambi del 29 giugno 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	856 —	856 —	856 —	856 —	856 —	856 —	855,90	856 —	856 —	856 —
Dollaro canadese	760,60	760,60	761 —	760,60	760,75	760,60	760,50	760,60	760,60	760,60
Franco svizzero	459,40	459,40	459,55	459,40	459,20	459,40	459,20	459,40	459,40	459,40
Corona danese	151,81	151,81	151,80	151,81	151,75	151,81	151,79	151,81	151,81	151,80
Corona norvegese	158,50	158,50	158,60	158,50	158,45	158,50	158,49	158,50	158,50	158,50
Corona svedese	186,90	186,90	186,90	186,90	186,90	186,90	186,88	186,90	186,90	186,90
Fiorino olandese	383,50	383,50	382,90	383,50	382,80	383,40	382,89	383,50	383,50	383,40
Franco belga	26,159	26,159	26,15	26,159	26,15	26,15	26,14	26,159	26,159	26,15
Franco francese	189,11	189,11	189 —	189,11	189,15	189,15	189,07	189,11	189,11	189,10
Lira sterlina	1587,25	1587,25	1587,50	1587,25	1587,15	1587,25	1587,30	1587,25	1587,25	1587,25
Marco germanico	411,755	411,755	411,70	411,755	411,75	411,75	411,71	411,755	411,755	411,75
Scellino austriaco	57,16	57,16	57,17	57,16	57,15	57,16	57,15	57,16	57,16	57,16
Escudo portoghese	18,80	18,80	18,75	18,80	18,70	18,80	18,70	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola	10,863	10,863	10,8625	10,863	10,86	10,86	10,861	10,863	10,863	10,86
Yen giapponese	4,183	4,183	4,1650	4,183	4,162	4,16	4,173	4,183	4,183	4,16

Media dei titoli del 29 giugno 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,700
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,275
» 5 % (Ricostruzione)	98,850
» 5 % (Città di Trieste)	97,950
» 5 % (Beni esteri)	98,400
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86 —
» 5,50 % » » 1968-83	83,900
» 5,50 % » » 1969-84	80,750
» 6 % » » 1970-85	81,250
» 6 % » » 1971-86	78,050
» 6 % » » 1972-87	76,075
» 9 % » » 1975-90	84,625
» 9 % » » 1976-91	83,500
» 10 % » » 1977-92	90,650
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	85,900
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,700
» » » » 1-10-1979	101,075
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,650
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,675
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,425
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,375
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,075
» » » 10 % 1- 1-1981	94,600
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,700
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	97,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 giugno 1978

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	855,95
Dollaro canadese	760,55
Franco svizzero	459,30
Corona danese	151,80
Corona norvegese	158,495
Corona svedese	186,89
Fiorino olandese	183,145
Franco belga	26,149
Franco francese	189,09
Lira sterlina	1587,275
Marco germanico	411,732
Scellino austriaco	53,155
Escudo portoghese	18,75
Peseta spagnola	10,862
Yen giapponese	4,168

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Napoli

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Napoli.

Art 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Napoli entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1978
Registro n. 14 *Giustizia, foglio n.* 203

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Napoli.

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Napoli, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 3 luglio 1978).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . (7)

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4893)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di tecnologie.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;

Accertato che nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale esiste la necessaria disponibilità di posti;

Ritenuta la necessità, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno di assistenti dell'Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio, di bandire un concorso ad un posto di assistente nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di tecnologie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di tecnologie.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica;

c) aver compiuto il 18° e non aver superato il 60° anno di età;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa, di concerto con quella della pubblica istruzione ed è così composta:

comandante in 2ª dell'Accademia, direttore degli studi, presidente;

professore titolare della cattedra alla quale si provvede, membro;

tre professori di università o dell'Accademia, membri;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, segretario.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica, secondo il programma specificato nell'allegato 2.

La data e la sede della prova scritta verranno comunicate ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dello svolgimento di essa.

Della data di tale prova verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data, con almeno venti giorni di anticipo, comunicazione della sede e della data del suo svolgimento insieme al voto riportato nella prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

La prova orale e la prova pratica si intenderanno superate se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, in quella orale e nella pratica.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato la prova orale o che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza previsti dalla legge sono tenuti a far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione 9ª Sezione 1ª Via XX Settembre 00100 Roma, i relativi documenti dimostrativi, accompagnati dal certificato di disoccupazione, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data in cui hanno sostenuto il colloquio.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione 9ª Sezione 1ª Via XX Settembre 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare mensione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servi-

zio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale del comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina ad assistente di tecnologie nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale.

Il coniuge ed i parenti od affini del professore ufficiale, fino al 4° grado incluso, non possono essere nominati assistenti.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di ruolo presso un istituto di istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nomina.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto dalle leggi 9 febbraio 1963, n. 248 e 23 gennaio 1975, n. 29 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1978
Registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 114

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre n. 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . (prov. di . .) (c.a.p.), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di tecnologie.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . il . . . . .;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (prov. di . .) (1);

di non aver riportato condanne penali (2);

di possedere il seguente titolo di studio . rilasciato da . . nell'anno accademico . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . (3);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . (4);

di aver prestato servizio come impiegato dal al . . e che la risoluzione del rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . (4);

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo . .

Data, .

Firma (5)
. . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o lo ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva e di concetto o esecutiva . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO 2
(rif. art. 5)

PROGRAMMA D'ESAME

a) PROVA SCRITTA

Consistente in una dissertazione su uno degli argomenti del programma di cui al punto *b*).

b) PROVA ORALE

Consistente in un colloquio sul seguente programma: classificazione e proprietà dei materiali da costruzione in relazione ai procedimenti tecnologici di trasformazione: struttura, legami, solidificazione e raffreddamento, deformazioni plastiche, dislocazioni, incrudimento, restaurazione cristallizzazione, sinterizzazione. Trattamenti termici degli acciai, delle leghe, delle leghe di alluminio, rame magnesio, zinco, leghe antifrizione. Trattamenti superficiali, fenomeni di diffusione. Metodi e strumenti di prova e controllo dei materiali. Metrologia. Sistemi di tolleranze. Catene di tolleranze. Informazioni di carattere tecnologico contenute nei disegni costruttivi di particolari e complessivi.

Sorgenti industriali del calore. Forni e fusori. Riscaldamento a induzione. Produzione delle ghise e degli acciai.

Principi dello studio dei cicli di lavorazione. Lavorazione per fusione: pressofusione. Microfusione. Lavorazione per sinterizzazione. Lavorazione per deformazione plastica. Produzione dei semilavorati. Processi e macchine per la fucinatura, la laminazione, la trafilatura, l'estrusione, la fabbricazione dei tubi metallici. Lavorazione delle lamiere. Lavorazioni per asportazione di truciolo. Caratteristiche, lubrificazione e raffreddamento degli utensili. Caratteristiche principali, modo di lavorazione e comandi delle macchine utensili universali in relazione al disegno del pezzo: torni, fresatrici, trapanatrici e alesatrici, macchine utensili, e moto rettilineo, rettifiche, filettatrici, dentatrici, sbarbatrici, lappatrici.

Vibrazioni delle macchine utensili e loro effetti.

Maschere ed attrezzature di fissaggio del pezzo.

Metodi e mezzi per la saldatura dei metalli e suo controllo.

Tagli dei metalli in superficie e sott'acqua. Lavorazioni per elettroerosione ed elettroscillamento. Metodi e mezzi di rivestimento e protezione dei metalli contro la corrosione. Cenni sulla lavorazione delle materie plastiche degli elastometri e del legno. Tempi di lavorazione. Influenza del ciclo di lavorazione sul costo e sul comportamento strutturale del pezzo lavorato. Cenni sulle macchine a controllo numerico, sulle trasfert e sulla automazione.

c) PROVA PRATICA

Consistente in una lezione su argomento del programma ufficiale del corso di « tecnologie meccaniche e generali » della Accademia navale, estratto a sorte fra un gruppo di tre di tali argomenti scelti dalla commissione.

(5097)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a direttore sanitario, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Isabella Ennio Antonio, nato ad Alife (Caserta) il 26 ottobre 1926 . punti 90 su 100
2. Bencini Armando, nato a Firenze il 3 giugno 1929 . » 88 »
3. Lionetti Leonardo, nato a Barletta il 19 settembre 1929 » 87 »
4. Sulli Ezio, nato a Rocca Priora il 5 ottobre 1926 . » 87 »
5. Londrillo Pasquale, nato a Mosciano S. Angelo il 13 febbraio 1927 . . » 77 »
6. Romano Clemente, nato a Napoli il 22 aprile 1933 . » 77 »
7. Sforza Antonio, nato a Lecce il 17 novembre 1932 » 77 »
8. Fattorini Ada, nata a Como il 10 settembre 1938 » 74 »
9. Tappero Paolo, nato ad Agliè (Torino) l'11 novembre 1938 » 74 »
10. Aragona Domenico, nato a Villa S. Giovanni il 9 luglio 1937 . » 72 »
11. Attimonelli Petraglione Dino, nato a Bari il 30 novembre 1935 . » 72 »
12. Barba Giuseppe, nato a S. Flavia (Palermo) il 18 febbraio 1925 . » 72 »
13. De Magistris Luciano, nato a Firenze il 15 marzo 1935 . » 72 »
14. De Prisco Antonio, nato a Napoli il 23 febbraio 1925 . » 72 »
15. Di Ponzio Angelantonio, nato a Villavallelonga (L'Aquila) il 13 dicembre 1928 . » 72 »
16. Giudice Cosimo, nato a Brindisi l'8 agosto 1928 » 72 »
17. Gonano Fabio, nato a Vipacco il 28 ottobre 1935 » 72 »
18. La Mura Luciano, nato a Lima (Perù) il 19 gennaio 1927 . » 72 »
19. Olla Giovanni, nato a Quartu S. Elena (Cagliari) il 24 maggio 1939 . » 72 »
20. Onofri Enrico, nato a Brescia il 25 dicembre 1932 » 72 »
21. Pezzullo Carlo, nato a Napoli il 21 maggio 1928 » 72 »
22. Pilleri Michele, nato a Maddaloni (Caserta) il 23 giugno 1929 . . . » 72 »
23. Ragusa Augusto, nato a Militello Val Catania (Catania) il 21 ottobre 1937 . . » 72 »
24. Romano Spica Giuseppe, nato a Palermo il 15 luglio 1928 . . . . » 72 »
25. Altadonna Giuseppe, nato a Pagliara (Messina) il 15 aprile 1930 . . . . . . » 70 »
26. Avato Maria Teresa, nata a S. Demetrio Corone (Cosenza) il 20 luglio 1929 . . punti 70 su 100
27. Cutore Pietro, nato a Paternò (Catania) il 5 giugno 1934 . . . . » 70 »
28. Longanella Francesco, nato a Castel S. Giorgio (Salerno) il 20 giugno 1939 . . . » 70 »
29. Maglitto Alfio, nato a Sciacca (Agrigento) il 13 novembre 1931 . . . . . . » 70 »
30. Molinari Cesare, nato a Brescia il 12 ottobre 1933 . . . . » 70 »
31. Morgagni Claudio, nato a Forlì il 5 marzo 1939 . . . . » 70 »
32. Purini Tommaso, nato a Viareggio il 3 marzo 1931 . . . . » 70 »
33. Richichi Roberto, nato a Catona di Reggio Calabria il 18 agosto 1928 . . . . » 70 »
34. Ruggeri Antonino, nato a Bologna il 20 febbraio 1933 . . . . » 70 »
35. Speciale Luigi, nato a Palermo il 1° ottobre 1924 . . . . » 70 »
36. Tammeo Nicola, nato a Trinitapoli (Foggia) il 18 luglio 1927 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4965)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di gastroenterologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di gastroenterologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di gastroenterologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Tittobello Alberto, nato a Milano il 21 maggio 1933 . . . . punti 88 su 100
2. Capurso Lucio, nato a Rimini il 30 luglio 1940 . . . . » 85 »
3. Curzio Marcello, nato a Melito di Napoli (Napoli) il 26 febbraio 1940 . . . . . . » 80 »
4. Pettinati Giacinto, nato a Trapani il 29 ottobre 1941 . . . . » 80 »
5. Prantera Cosimo, nato a Roma il 9 gennaio 1939 . . . . » 80 »
6. Rigo Giampiero, nato a Soresina (Cremona) il 26 settembre 1937 . . . . . » 78 »
7. Lacorte Pietro, nato a Ostuni (Brindisi) il 28 ottobre 1926 . . . . » 75 »
8. Oliverio Franco, nato a Cagliari il 17 settembre 1941 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4968)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Sondrio

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 marzo 1978, n. 156/San/SO, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di ufficiale sanitario per il consorzio sanitario di zona Valtellina 1/Ovest.

Popolazione residente n. 39.974. Estensione del territorio Ha 49.584. Trattamento economico: stipendio base lordo annuo L. 6.000.000 con inquadramento nella settima fascia funzionale, *aumentato dell'indennità integrativa speciale e della 13ª mensilità*. Sul trattamento economico base sono previsti 4 scatti biennali del 10 % e 9 scatti biennali del 5 %.

Comuni consorziati: Albaredo, Andalo Valtellino, Ardenno Bema, Buglio in Monte, Cercino, Cino, Civo, Cosio, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola Alta, Mantello Mello, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo Talamona, Tartano, Traona, Valmasino.

Sede in Morbegno.

Le domande di ammissione al concorso devono essere redatte in carta bollata da L. 2000 ed indirizzate alla regione Lombardia, Ufficio del medico provinciale, via Stelvio, 35, Sondrio. Per qualsiasi maggiore informazione gli aspiranti potranno prendere visione del bando di concorso presso l'ufficio del medico provinciale di Sondrio.

(4977)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di anatomia patologica ed analisi cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di anatomia patologica ed analisi cliniche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

(2340/S)

OSPEDALE « L. P. DELFINO » DI COLLEFERRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Colleferro (Roma).

(2344/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi cliniche;

un posto di aiuto di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellamonte (Torino).

(2345/S)

OSPEDALI RIUNITI DEL VALLO DI DIANO « L. CURTO E SS. ANNUNZIATA » DI POLLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione affari generali e del personale) dell'ente in Polla (Salerno).

(2369/S)

OSPEDALE CIVILE « MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA-CAPPIA" » DI OMEGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(2368/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIACENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ostetrizia e ginecologia (a tempo pieno).

Gli aspiranti devono espressamente dichiarare nella domanda di ammissione al concorso la loro disponibilità ad operare anche in altre strutture ospedaliere e sanitarie del territorio nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla seconda ripartizione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Piacenza.

(2343/S)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(2370/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEI LAICI » DI AMELIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amelia (Terni).

(2371/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(2341/S)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(2342/S)

OSPEDALE « GARIBALDI » DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario oculista;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(2346/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di odontoiatria e stomatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di odontoiatria e stomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(2347/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 gennaio 1978, n. 5-116/Legisl.

Regolamento di attuazione della legge provinciale n. 3 del 17 gennaio 1977 « Riordino della normativa relativa alla estensione dell'assistenza farmaceutica agli iscritti alle casse mutue provinciali di malattia per i lavoratori autonomi ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 16 *maggio* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 2 della legge provinciale n. 3 del 17 gennaio 1977 « Riordino della normativa relativa all'estensione dell'assistenza farmaceutica agli iscritti alle casse mutue provinciali di malattia per i lavoratori autonomi » il quale prevede che l'assistenza farmaceutica agli aventi diritto, di cui all'art. 1 della legge stessa, venga erogata secondo gli ordinamenti delle casse mutue interessate e venga disciplinata da apposito regolamento di attuazione, approvato dalla giunta provinciale;

Considerato che tale regolamento di attuazione deve disporre i limiti e le modalità di erogazione dell'assistenza, la misura del concorso degli assistiti alle spese di assistenza nonchè le modalità di determinazione delle spese di gestione;

In conformità alla deliberazione della giunta provinciale numero 10637 di data 31 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvato il regolamento di attuazione della legge provinciale n. 3, di data 17 gennaio 1977 « Riordino della normativa relativa all'estensione dell'assistenza farmaceutica agli iscritti alle casse mutue provinciali di malattia per i lavoratori autonomi » che allegato al presente decreto ne forma parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1978
Registro n. 23, *foglio n.* 17

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL 17 GENNAIO 1977 « RIORDINO DELLA NORMATIVA RELATIVA ALL'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI ISCRITTI ALLE CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA PER I LAVORATORI AUTONOMI ».

Art. 1.

All'erogazione della assistenza farmaceutica ai sensi della legge provinciale n. 3 del 17 gennaio 1977 provvedono le casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali di Trento, nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente regolamento, così come previsto dall'art. 2 della citata legge provinciale.

Art. 2.

L'assistenza farmaceutica nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente regolamento è erogata agli aventi diritto di cui all'art. 1 della citata legge provinciale n. 3 del 17 gennaio 1977.

Art. 3.

L'assistenza farmaceutica è concessa dal momento in cui decorre il diritto alle prestazioni sanitarie obbligatorie fornite dalle casse mutue, come previsto dalle rispettive leggi istitutive.

L'erogazione dell'assistenza cessa con la perdita del diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria.

L'assistenza farmaceutica, secondo le norme previste dal presente regolamento, cessa comunque con l'assunzione della stessa da parte del Servizio sanitario nazionale o con l'emanazione da parte dello Stato, di disposizioni inerenti l'assistenza farmaceutica, che rendano obbligatoria tale assistenza anche per i lavoratori autonomi.

Art. 4.

L'assistenza farmaceutica ha per oggetto le specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico INAM di cui all'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato con legge 17 agosto 1974, n. 386, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono concedibili altresì i preparati galenici e gli articoli di medicazione elencati rispettivamente negli allegati 1, 2 e 4 della « Convenzione nazionale per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche agli assistiti degli enti mutualistici » di data 29 marzo 1974, nella quantità massima precisata in detti allegati, fatte salve eventuali modificazioni ed integrazioni.

Le casse mutue non potranno riconoscere comunque a proprio carico la somministrazione di:

specialità medicinali non elencate nel prontuario terapeutico INAM;

preparati galenici ed articoli di medicazione non elencati negli allegati 1, 2 e 4 della convenzione citata del 29 marzo 1974, fatte salve successive modificazioni o integrazioni;

acque minerali, anche se aventi azione terapeutica;

alcool puro ed etere (salvo non rientrino in preparazioni magistrali), alcool denaturato, benzina;

articoli di medicazione e presidi sanitari non inclusi nello elenco di cui all'allegato 2 della convenzione nazionale per la erogazione delle prestazioni farmaceutiche agli assistiti degli enti mutualistici di data 29 marzo 1974;

prodotti ad azione disinfestante;

polveri per acqua da tavola;

prodotti alimentari dietetici;

prodotti per l'igiene e cosmesi, profumeria in genere;

prodotti galenici contenenti elisir, vini medicati, sia semplici che in associazioni varie, a meno che non siano adoperati come correttivi entro il limite del 20 % della preparazione totale;

saccarina ed altri edulcoranti (salvo non rientrino in preparazioni magistrali) anche se associati ad altre sostanze (vitamine, ecc.) che non modifichino l'indicazione propria di edulcorante del prodotto.

E' esclusa la spedizione di prodotti medicinali privi di fustella, a meno che le ditte produttrici non vi siano state autorizzate, trattandosi di prodotti con involucri dai quali non sia possibile asportare la fustella medesima.

Art. 5.

L'assistenza farmaceutica è erogata, di norma, nella forma diretta.

E' erogata nella forma indiretta nel caso di opzione esercitata, limitatamente ad ogni singolo caso di malattia, da parte dell'avente diritto all'assistenza o nei casi previsti dal regolamento relativa all'assistenza facoltativa e integrativa vigente presso la relativa cassa mutua.

Ciascuna cassa mutua può altresì deliberare l'erogazione dell'assistenza in forma indiretta, qualora eccezionali motivi di fatto impediscano l'erogazione in forma diretta.

Art. 6.

Gli assistiti, sia nella forma diretta che nella forma indiretta, concorrono alla spesa per l'assistenza farmaceutica, come previsto dall'art. 3 della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 3.

La misura del concorso è pari a L. 200 per ogni unità di medicinale spedito. E' inoltre previsto l'acquisto del ricettario nella misura stabilita da ciascuna cassa mutua.

Verranno recepite eventuali norme statali che fissino un concorso, da parte dell'assistito, alla spesa per l'assistenza farmaceutica.

Art. 7.

Gli assistiti nella forma diretta possono ritirare i medicinali, i galenici e gli articoli di medicazione concessi dalla cassa mutua ai sensi del precedente art. 4, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico nella provincia di Trento, dietro presentazione

di ricetta compilata su apposito modulo dal medico curante, riportante cognome e nome, domicilio, numero del documento assicurativo dell'assistito, prescrizione, data e firma autografa del medico curante.

Possono essere concesse deroghe per il ritiro di farmaci anche presso farmacie situate in prossimità dei confini provinciali.

La ricetta ha validità di sei giorni, escluso quello di emissione.

All'atto della spedizione il farmacista si fa rimborsare dallo assistito la quota a carico dello stesso, determinata ai sensi del precedente art. 6, ed appone sulla ricetta il timbro della farmacia, l'importo della spesa, l'ammontare della quota a carico dell'assistito, nonchè la data del prelievo; applica altresì il bollino o il fustellato relativo ai medicinali prescritti.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme e procedure che disciplinano, presso ciascuna cassa mutua, l'erogazione dell'assistenza diretta.

Art. 8.

Gli assistiti nella forma indiretta possono ritirare i medicinali, i galenici e gli articoli di medicazione concessi dalla cassa mutua, ai sensi del precedente art. 4, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico, dietro presentazione di ricetta medica, riportante l'indicazione del nome e cognome dell'assistito, la data di prescrizione e la firma del medico curante.

La ricetta ha validità di sei giorni, escluso quello di emissione. All'atto della somministrazione l'assistito dovrà pagare il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali e prodotti prescritti.

A cura della farmacia ad ogni singola ricetta devono essere applicati: timbro della farmacia stessa, importo della spesa, data di spedizione. Ad ogni ricetta viene altresì allegato l'apposito tagliando mutualistico munito delle fustelle per ciascun farmaco acquistato.

La ricetta ed i tagliandi ad essi inerenti vengono consegnati dalla farmacia all'assistito, all'atto del pagamento. L'assistito provvederà a sua volta a far pervenire la ricetta ed i relativi tagliandi mutualistici, alla cassa mutua erogatrice dell'assistenza entro trenta giorni, decorrenti o dalla data di emissione della ricetta stessa o dalla chiusura della pratica di malattia.

La liquidazione delle spese farmaceutiche viene effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme e procedure che regolano presso ciascuna cassa mutua l'erogazione dell'assistenza indiretta.

Art. 9.

Al finanziamento dell'assistenza farmaceutica si provvede con lo stanziamento previsto dalla citata legge provinciale n. 3 del 17 gennaio 1977 ed eventuali successive modificazioni.

La spesa inerente l'assistenza farmaceutica è determinata ai sensi dell'art. 4 della citata legge provinciale n. 3 del 17 gennaio 1977 ed eventuali successive modificazioni e viene rimborsata secondo le modalità previste dall'art. 5 della stessa legge.

A tal fine le casse mutue interessate provvederanno a presentare i relativi bilanci consuntivi generali nonché un prospetto, nel quale dovranno essere evidenziate le voci di spesa ed entrata relative all'assistenza farmaceutica erogata, come elencate all'art. 4 della legge provinciale n. 3 del 17 gennaio 1977, sottoscritto dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale. La provincia si riserva di richiedere ulteriore documentazione atta a meglio individuare le singole componenti della spesa.

Le spese di gestione saranno determinate in via forfettaria applicando al totale delle spese per l'assistenza farmaceutica, come determinate ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge provinciale n. 3 del 17 gennaio 1977, una aliquota percentuale pari al rapporto fra ammontare delle spese generali di amministrazione ed uscite effettive come risultanti dal bilancio consuntivo delle singole casse mutue, includendo comunque fra le uscite effettive l'ammontare delle spese relative all'assistenza farmaceutica stessa, nonchè le quote di contribuzione al Fondo nazionale di cui all'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, modificato dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.

L'aliquota di cui al comma precedente non potrà in ogni caso essere superiore all'8 %.

Art. 10.

Per gli eventuali ricorsi avverso la mancata erogazione totale o parziale dell'assistenza farmaceutica, si applicano le stesse modalità e gli stessi termini validi per i ricorsi previsti dai regolamenti delle rispettive casse contro la mancata assistenza sanitaria.

Art. 11.

Per quanto non previsto dalla presente normativa, si applicano, ove non contrastanti, le norme contenute nella convenzione nazionale per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche agli assistiti degli enti mutualistici di data 29 marzo 1974 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, sottoscritta dalle Federazioni nazionali delle casse mutue provinciali di malattia per i lavoratori autonomi.

(5053)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1978, n. 24.

Bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 5 *maggio* 1978)

(*Omissis*).

(4673)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1978, n. 30.

Nuove provvidenze a favore delle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 2 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTERVENTI A FAVORE DEL « FONDO RISCHI » DEI CONSORZI PROVINCIALI DI GARANZIA FIDI FRA LE IMPRESE ARTIGIANE E LE COOPERATIVE TRA IMPRESE ARTIGIANE DELLA REGIONE.

Art. 1.

Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle imprese artigiane della Regione che, pur essendo economicamente valide, non dispongono di sufficienti garanzie per l'accesso al finanziamento a breve termine, l'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il « fondo rischi » che le imprese artigiane e le cooperative tra le imprese artigiane, riunite in consorzio provinciale di garanzia fidi, per iniziativa e con la partecipazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, hanno costituito o costituiranno, a garanzia delle operazioni di prestito, secondo apposite convenzioni con istituti di credito a ciò abilitati.

Ai consorzi di garanzia fidi di cui al comma precedente potranno anche essere associati, per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, gli istituti di credito operanti nella Regione.

Art. 2.

Una quota del contributo integrativo regionale di cui allo art. 1, non superiore al 25 %, potrà essere destinata dal consorzio beneficiario alla costituzione di un fondo al fine di consentire l'abbattimento di due punti del tasso di interesse fissato dalle convenzioni fra il consorzio medesimo e gli istituti di credito.

Il beneficio di cui al comma precedente non è cumulabile con alcun altro beneficio previsto da leggi regionali o statali sul credito d'esercizio.

Art. 3.

I soci richiedenti l'intervento fidejussorio del consorzio ai sensi dell'art. 1 sono tenuti a versare a favore del consorzio medesimo, al momento del perfezionamento dell'operazione, una quota « una tantum » pari all'1 % dell'ammontare del prestito.

I proventi derivanti dalle suindicate quote saranno destinati con deliberazione consortile, in tutto o in parte, ad integrazione del « fondo rischi » di cui all'art. 1 oppure ad integrazione del fondo di cui all'art. 2.

Art. 4.

La domanda di contributo deve essere presentata, a cura del presidente del consorzio, alla presidenza della giunta regionale - servizio dell'artigianato, che provvede alla sua istruttoria.

Essa va corredata dai seguenti documenti:

1) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio debitamente registrato e preventivamente approvato dall'assessore delegato all'artigianato;

2) elenco delle imprese aderenti al consorzio, autenticato dal presidente;

3) composizione delle cariche sociali;

4) copia autenticata della convenzione stipulata con gli istituti di credito;

5) attestato dell'avvenuta costituzione e deposito del « fondo rischi » di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

La concessione dei contributi di cui all'art. 1, è effettuata con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato all'artigianato.

Art. 6.

Con l'accettazione dei contributi regionali, il consorzio si obbliga:

1) a cooptare nel consiglio direttivo, con diritto al voto, un rappresentante dell'amministrazione regionale designato dall'assessore delegato all'artigianato;

2) a cooptare nel consiglio direttivo, con diritto al voto, un rappresentante degli istituti di credito associati designato dagli istituti medesimi;

3) a sottoporre all'approvazione dell'assessore delegato all'artigianato le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

4) a trasmettere al servizio dell'artigianato, nel mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente;

5) a devolvere, in caso di scioglimento o cessazione del consorzio, quanto residua dalla liquidazione dei fondi costituiti con l'intervento integrativo dell'amministrazione regionale ad opera di pubblica utilità indicata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore delegato all'artigianato;

6) a rifiutare la concessione della garanzia alle imprese artigiane che non si impegnino, con apposita dichiarazione del titolare, ad osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;

7) a revocare la garanzia in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente n. 6).

Capo II

CONTRIBUTI SULLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI MACCHINE E ATTREZZATURE

Art. 7.

Allo scopo di favorire il potenziamento dei laboratori artigiani, l'amministrazione regionale ha facoltà di concedere alle imprese artigiane ed alle cooperative artigiane operanti nella Regione contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati.

Il contributo di cui al comma precedente viene determinato nella misura del 15 % del valore di acquisto del macchinario e/o delle attrezzature ed entro il limite massimo di 75 milioni di lire di valore di acquisto dei beni stessi.

Nell'ipotesi di operazioni di locazione finanziaria superiori a tale importo, il contributo sarà concesso entro il limite predetto di lire 75 milioni.

Art. 8.

Il contributo di cui all'articolo precedente può essere concesso anche per operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature destinate allo svolgimento dei compiti istituzionali dei consorzi costituiti fra imprese artigiane aventi sede nella Regione.

Art. 9.

Il contributo di cui agli articoli precedenti verrà corrisposto in rate semestrali costanti posticipate, a partire dalla data di stipulazione del contratto, per una durata pari a quella della operazione, e comunque, non superiore a cinque anni.

Art. 10.

Le domande di contributo devono essere presentate alla presidenza della giunta regionale, servizio dell'artigianato, per il tramite di aziende od istituti di credito operanti nella Regione per conto delle società che effettuino operazioni di locazione finanziaria, o per il tramite della Friulia-Lis.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti atti:

a copia del contratto di locazione;

b) copia della fattura di acquisto dei macchinari e/o delle attrezzature, rilasciata dalla società locataria, debitamente autenticata;

c) copia della fattura di acquisto dei macchinari e/o delle attrezzature nell'ipotesi di acquisto a fine locazione prevista dall'art. 7, primo comma.

Art. 11.

I contributi previsti dal presente capo saranno versati direttamente alla società di locazione finanziaria interessata sul suo conto corrente bancario.

La concessione dei contributi è, tuttavia, subordinata alla condizione che la società di locazione assuma l'obbligo di trasferire i benefici alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra imprese artigiane.

Il contributo sarà revocato in caso di anticipata risoluzione del contratto dovuta a qualsiasi causa.

In tale ipotesi la società che ha effettuato l'operazione è obbligata a dare tempestiva comunicazione delle modifiche intervenute nel relativo rapporto locatizio.

Capo III

NORME FINANZIARIE

Art. 12.

Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - Artigianato - categoria XI, il cap. 7154 con la denominazione « Contributi ai consorzi provinciali di garanzia fidi fra imprese artigiane e cooperative tra imprese artigiane per l'integrazione dei loro fondi rischi » e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1978, cui si provvede per lire 200 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (rubrica n. 2 - Artigianato, partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e per lire 300 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 2, Artigianato, partita n. 3, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 13.

Per le finalità di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1978, il limite di impegno di lire 60 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 60 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1982.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - Artigianato - categoria XI - il cap. 7155 con la denominazione: « Contributi in semestralità costanti a favore delle imprese e delle cooperative artigiane nonchè a favore dei consorzi fra imprese artigiane sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature » e con lo stanziamento complessivo di lire 240 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 60 milioni relativi alla annualità autorizzata per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 240 milioni di cui lire 60 milioni per l'esercizio 1978 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 2 - Artigianato - partita n. 1 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

L'annualità relativa al predetto limite autorizzata per l'esercizio 1982 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 aprile 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1978, n. 31.

Rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, concernente interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 2 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, come interpretato dalla legge regionale 8 marzo 1977, n. 14, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 6.700 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 3.600 milioni per l'esercizio 1978.

La predetta spesa di lire 6.700 milioni, di cui lire 3.600 milioni per l'esercizio 1978, fa carico al cap. 6866 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.700 milioni per il piano, di cui lire 3.600 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 6.700 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, e precisamente:

per lire 6.200 milioni, di cui lire 3.100 milioni per l'esercizio 1978, dalla rubrica n. 9 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio predetto.

per i restanti 500 milioni per l'esercizio 1978 dalla rubrica n. 9 - partita n. 7 - del sopraspecificato elenco n. 5.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, è autorizzato, nell'esercizio 1978, l'ulteriore limite d'impegno di lire 30 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

L'onere di lire 120 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 30 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978, fa carico al cap. 6865 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 120 milioni per il piano, di cui lire 30 milioni per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 120 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 9 - partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 aprile 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1978, n. 32.

Rifinanziamento della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24, e successive modificazioni, concernente « Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione e sovvenzioni a favore delle associazioni professionali dei coltivatori diretti», nonchè modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4, concernente « Provvedimenti a favore della cooperazione e vigilanza sulle cooperative ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 2 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Art. 1.

Per gli scopi previsti dall'art. 1 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24, e successive modificazioni, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 640 milioni, di cui lire 160 milioni per l'esercizio 1978.

Art. 2.

Per gli scopi previsti dall'art. 2 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24, e successive modificazioni, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 320 milioni, di cui lire 80 milioni per l'esercizio 1978.

Art. 3.

Per gli scopi previsti dall'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24, e successive modificazioni, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 40 milioni, di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1978.

Capo II

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE COOPERATIVE

Art. 4.

Al testo della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 22-*bis*. — Sono poste a carico della Regione le spese relative alla procedura di liquidazione delle società cooperative, aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia, disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 del codice civile e dell'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, nonché i compensi agli stessi commissari liquidatori, quando dette procedure si chiudano con una totale mancanza di attivo.

Qualora nelle procedure di liquidazione di cui al comma precedente l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente le spese ed i compensi ai commissari liquidatori, è posta a carico della Regione la differenza necessaria ».

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 5.

Per gli oneri di cui all'art. 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito — al titolo I - sezione IV - rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - Cooperazione - categoria IV — il cap. 1421 con la denominazione: « Sovvenzioni alle associazioni di cooperative per l'attuazione delle loro finalità istituzionali » e con lo stanziamento complessivo di lire 640 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 160 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 640 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito Fondo globale iscritto al cap. 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Cooperazione - partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 6.

Per gli oneri di cui all'art. 2 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito — al titolo I - sezione IV - rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Cooperazione - categoria IV - il cap. 1422 con la denominazione: « Sovvenzioni a favore delle associazioni di cooperative ed alle organizzazioni regionali costituite fra le predette per lo svolgimento di iniziative volte alla formazione dei quadri cooperativi, alla divulgazione e propaganda cooperativa, all'organizzazione di convegni, congressi e viaggi di studio, per l'assistenza tecnica alle società cooperative e per ogni altro intervento riconosciuto utile allo sviluppo della cooperazione; nonchè a favore di società cooperative per la partecipazione a convegni, congressi, seminari e viaggi di studio rivolti ad approfondire la conoscenza di nuovi indirizzi produttivi o di nuove tecniche di amministrazione, per celebrazioni e manifestazioni di propaganda cooperativa, nonchè per ogni altra iniziativa riconosciuta utile per lo sviluppo della cooperazione » e con lo stanziamento complessivo di lire 320 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 80 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 320 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Cooperazione - partita n. 3 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 7.

Per gli oneri di cui all'art. 3 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito — al titolo I - sezione IV - rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Cooperazione - categoria III — il cap. 1402 con la denominazione: « Spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, congressi, viaggi di studio; per la partecipazione a rassegne, esposizioni, concorsi; per l'assegnazione di borse di studio e di premi scolastici; per la stampa e la propaganda cooperativa e per ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione » e con lo stanziamento complessivo di lire 40 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 40 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito Fondo globale iscritto al cap. 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Cooperazione - partita n. 1 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 8.

Gli oneri previsti dall'art. 22-*bis* della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4, aggiunto con l'art. 4 della presente legge, fanno carico al cap. 1401 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, la cui denominazione viene così modificata: « Spese per la revisione ordinaria e straordinaria delle cooperative, per l'istituzione dei corsi per revisori di cooperative e per le procedure di liquidazione delle società cooperative quando manchi o sia insufficiente l'attivo ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 29 aprile 1978

COMELLI

(4154)

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1978, n. 33.
Interventi regionali per agevolare la realizzazione di municipi e cimiteri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 9 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere per una durata di venti anni contributi annui costanti pari all'8% della spesa ammissibile per:

a) la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di municipi;

b) la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione di cimiteri.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'articolo precedente, l'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi *una tantum*.

Art. 3.

Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio 1978, il limite di impegno di L. 70.000.000.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 70 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 9 - categoria XI - il cap. 6869 con la denominazione: « Contributi annui costanti per la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di municipi, nonché per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione di cimiteri » e con lo stanziamento complessivo di lire 280 milioni,

corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 70 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 280 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 9 partita n. 4 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 4.

Per le finalità di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 400.000.000 per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II sezione IV rubrica n. 9 categoria XI il cap. 6870 con la denominazione: « Contributi *una tantum* per la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di municipi, nonchè per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione di cimiteri » e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 9 partita n. 8 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 4 maggio 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1978, n. 34.

Interventi per l'organizzazione e l'allestimento di una mostra sullo sviluppo delle arti figurative nel Friuli-Venezia Giulia dall'inizio del '900 ad oggi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 9 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese ed a concedere finanziamenti per l'organizzazione e l'allestimento di una mostra antologica sullo sviluppo delle arti figurative nel Friuli-Venezia Giulia dall'inizio del '900 ad oggi.

La mostra ha lo scopo di proporre alla conoscenza e alla riflessione della comunità regionale, in termini critici e didascalici, le testimonianze rappresentative dell'arte friulana e giuliana del '900, illuminandone i caratteri, le tendenze, i momenti, gli episodi e le figure di maggiore rilievo e significato.

La mostra, che dovrà essere presentata almeno nei quattro capoluoghi di provincia della Regione, sarà accompagnata e seguita da rassegne propedeutiche o integrative e da iniziative culturali articolate sul territorio ed, in particolare, a livello scolastico.

Nel quadro della mostra dovranno essere predisposti opportuni materiali informativi e didattici (cataloghi, illustrazioni, diapositive, manifesti, documenti, ecc.), che saranno successivamente distribuiti nelle scuole, nei musei e nei centri culturali pubblici e privati della Regione.

Art. 2.

Il progetto della mostra è elaborato da un apposito comitato scientifico composto di tre studiosi o critici o storici dell'arte di chiara fama. Al medesimo comitato spetta la scelta degli autori e delle opere che figureranno nella mostra.

Il comitato scientifico è nominato dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali.

Art. 3.

L'organizzazione e l'allestimento della mostra sono affidati al civico museo « Pasquale Revoltella » di Trieste.

L'amministrazione regionale, in accordo con il civico museo « Pasquale Revoltella », potrà chiamare a collaborare alla mostra al caso mediante il conferimento di appositi incarichi, anche altri enti e istituti scientifici e culturali, nonchè studiosi ed esperti, in grado di offrire un concreto e qualificato apporto all'iniziativa sul piano scientifico ed organizzativo.

Art. 4.

Le domande per ottenere i finanziamenti previsti dall'art. 1 devono essere presentate all'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali corredate di un preventivo di spesa e di una relazione illustrativa. Sulle domande sarà chiamato ad esprimere il proprio parere il comitato scientifico previsto dall'art. 2.

I finanziamenti sono concessi con decreto del direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, previa conforme deliberazione della giunta regionale.

A conclusione delle manifestazioni, i beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a fornire la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata, per lo esercizio 1978, la spesa di lire 100 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo I sezione II rubrica n. 8 categoria IV il cap. 1139 con la denominazione: « Finanziamenti e spese per l'organizzazione e l'allestimento di una mostra sullo sviluppo delle arti figurative nel Friuli-Venezia Giulia dall'inizio del '900 ad oggi » e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 8 partita n. 1 dell'elenco n. 4 allegato al piano e al bilancio medesimi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 maggio 1978

COMELLI

(4338)

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1978, n. 35.

Modifiche ed integrazioni alle norme concernenti il trattamento di missione del presidente della giunta regionale, degli assessori e consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *dell'*11 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le indennità di trasferta di cui all'art. 78, nono comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sono aumentate del 50 %.

L'indennità prevista all'art. 1, terzo comma, della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6, è ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina « super » vigente nel tempo.

Art. 2.

Alla fine del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6, il punto viene sostituito da un punto e virgola, e viene aggiunta la seguente frase: «nonchè delle spese eventualmente sostenute per pedaggi autostradali, aerobus e, in mancanza di autovetture di servizio, per i percorsi compiuti con autotassametri ».

Art. 3.

Dopo l'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 2-*bis*. — Qualora venga chiesto il rimborso delle spese di alloggio o vitto, effettivamente sostenute e debitamente documentate, l'indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo e della metà; la stessa indennità è ridotta di due terzi qualora venga chiesto il rimborso delle spese di alloggio e vitto.

I rimborsi di cui al precedente comma sono dovuti anche quando non si consegue il diritto all'indennità di trasferta ».

Art. 4.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 402 e 403 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1978, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 maggio 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1978, n. 36.

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1978, n. 35, riguardante: « Modifiche ed integrazioni alle norme concernenti il trattamento di missione del presidente della giunta regionale, degli assessori e consiglieri regionali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *dell'*11 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1, primo comma, della legge regionale 8 maggio 1978, n. 35, la cifra « 50 % » è sostituita dalla cifra « 20 % ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 maggio 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1978, n. 37.

Modificazioni e rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata e modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8 e dal titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35 e dalla legge regionale 18 giugno 1976, n. 20, concernente « Contributi finanziari perequativi su mutui contratti per la esecuzione di opere pubbliche ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *dell'*11 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1974, n 35, viene così modificato:

Le provvidenze di cui alla legge regionale 20 luglio 1967, n 17, integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n 8, sono estese anche ai mutui contratti dopo l'entrata in vigore della presente legge per la realizzazione di opere pubbliche, anche se non assistite da contributi regionali o statali, relative a:

1) acquedotti, fognature e cimiteri;
2) impianti di depurazione e di smaltimento di rifiuti;
3) impianti e rete di distribuzione del gas metano;
4) edilizia economica e popolare;
5) ospedali e centri ambulatoriali;
6) edilizia scolastica;
7) impianti sportivi;
8) opere di manutenzione stradale di interesse provinciale.

Art 2.

All'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, viene aggiunto il seguente ultimo comma:

« Le provvidenze di cui al titolo I della presente legge sono estese anche agli interventi di completamento, ristrutturazione o straordinaria manutenzione relativi alle opere di cui ai punti dall'1 al 7 del precedente primo comma ».

Art. 3.

Per le finalità previste dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata e modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8 e dal titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35 e dalla legge regionale 18 giugno 1976, n. 20, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1978, un limite di impegno di lire 400 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

L'onere di lire 1.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, fa carico al capitolo 6521 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e, rispettivamente, del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, a lire 13.100 milioni e, per il bilancio, a lire 3.050 milioni.

Al predetto onere di lire 1.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito Fondo globale iscritto al cap. 9000 del precitato stato di previsione della spesa (rubrica n. 3 - partita n. 3, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

In relazione al disposto di cui all'art. 2 della presente legge la denominazione del cap. 6521 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: « Contributi integrativi annui costanti a favore degli enti che abbiano contratto o contrarranno mutui per il finanziamento di opere pubbliche, nonchè per interventi di completamento, ristrutturazione o straordinaria manutenzione delle opere stesse ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 maggio 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1978, n. 38.

Rifinanziamento delle leggi regionali 27 giugno 1975, n. 45 e 28 giugno 1976, n. 27, in materia di lavori pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *dell'*11 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione e per il completamento di opere pubbliche nel settore igienico-sanitario di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 giugno 1975, n. 45, è autorizzata, nello esercizio finanziario 1978, la spesa di lire 600 milioni.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1976, n. 27, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1978, l'ulteriore spesa di lire 400 milioni.

Art. 2.

Gli stanziamenti di cui all'art. 1 possono essere destinati ad integrazione dei contributi già concessi, per il finanziamento di aumenti nei costi delle opere comunque determinatisi.

L'integrazione del contributo originario ai sensi del comma precedente, è consentita pure per fare fronte alla corresponsione degli acconti revisionali in corso d'opera qualora l'importo per la revisione dei prezzi contrattuali, come previsto nei quadri economici, si dimostri insufficiente.

Art. 3.

Per le finalità previste dal primo comma del precedente art. 1, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 9 - categoria XI, il cap. 6854 con la denominazione: « Interventi straordinari per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche di competenza degli enti locali nei settori igienico-sanitario, dell'edilizia scolastica, assistenziale e per le calamità naturali » e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dal secondo comma del precedente art. 1, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'esercizio 1978.

Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al cap. 6822 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, istituito ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui stanziamento viene elevato di lire 400 milioni per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito Fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 9 - partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 maggio 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1978, n. 39.

Tutela dell'avifauna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *dell'*11 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel Friuli-Venezia Giulia, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono autorizzate la cattura e la cessione delle seguenti specie di uccelli per la detenzione e per l'utilizzo come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonchè per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati:

allodola (*Alauda arvensis*);
calandro (*Anthus campestris*);
cappellaccia (*Galerida cristata*);
cesena (*Turdus pilaris*);
fanello (*Carduelis cannabina*);
fringuello (*Fringilla coelebs*);
frosone (*Coccothraustes coccothraustes*);
merlo (*Turdus merula*);
passera mattugia (*Passer montanus*);
passera oltremontana (*Passer domesticus*);
passero (*Passer Italiae*);
peppola (*Fringilla montifringilla*);
pispola (*Anthus pratensis*);
prispolone (*Anthus trivialis*);
spioncello (*Anthus spinoletta*);
storno (*Sturnus vulgaris*);
strillozzo (*Emberiza calandra*);
tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
tordo sassello (*Turdus iliacus*);
tottavilla (*Lullula arborea*);
verdone (*Chloris chloris*).

Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie catturabili, con decreto del presidente della giunta regionale, sentito l'assessore regionale all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.

Le specie sopra precisate potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito con decreto dell'assessore regionale all'agricoltura, alle foreste ed alla economia montana, sentito il comitato regionale della caccia, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno.

Tale decreto deve anche prevedere la ripartizione del numero massimo di esemplari catturabili per ogni singola provincia, nonchè indicare i criteri generali per l'assegnazione da parte delle amministrazioni provinciali, di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 2.

I titolari degli impianti devono presentare annualmente domanda di assegnazione del numero di esemplari, di cui al successivo comma, all'amministrazione provinciale competente per territorio, entro il termine perentorio del 30 aprile.

Entro quarantacinque giorni dal suddetto termine l'amministrazione provinciale, d'intesa con l'associazione maggiormente rappresentativa della categoria interessata, determina il numero degli esemplari di ciascuna specie da assegnare ad ogni singolo impianto.

Avverso le decisioni dell'amministrazione provinciale è ammesso ricorso da parte dell'interessato, entro quindici giorni dalla data della comunicazione, all'assessore regionale all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, il quale decide in via definitiva.

Art. 3.

Qualora le amministrazioni provinciali non provvedano, entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 2, alle determinazioni di propria competenza, l'assessore regionale all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana nomina un commissario straordinario per l'espletamento dei relativi adempimenti.

Art. 4.

Le modalità per il controllo delle catture saranno stabilite con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa e sentito il Comitato regionale della caccia.

Art. 5.

Per quanto non previsto dalla presente legge restano in vigore le norme di cui alla legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, salvo gli articoli 13 e 14 che sono abrogati.

Art. 6.

Per la violazione delle disposizioni della presente legge e della legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 1.000.000 per chi esercita la cattura di uccelli e non provvede all'inanellamento di cui all'art. 11 della citata legge regionale 24 luglio 1969, n. 17;

b) la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000 per chi esercita la cattura di uccelli senza il rispetto delle modalità di cui all'art. 4 della presente legge;

c) la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.500.000 per chi, servendosi dei relativi richiami, esercita la cattura di uccelli nei cui confronti non è consentita la cattura stessa;

d) la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza di cui alla citata legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, per un periodo minimo di anni due, per chi esercita la cattura di uccelli nelle ore notturne, con mezzi non consentiti, in caso di uccisione volontaria di uccelli, in caso di cattura di uccelli in numero superiore a quello assegnato ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della presente legge ovvero, in caso di cattura, senza l'assegnazione di cui al citato secondo comma dell'art. 2 della presente legge;

e) la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000 e l'esclusione definitiva della concessione della licenza, di cui alla citata legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, eccezion fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita la cattura di uccelli senza la suddetta licenza;

f) la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000 e la revoca definitiva della licenza, di cui alla citata legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, nonchè la revoca definitiva della licenza di caccia o l'esclusione definitiva della concessione delle licenze stesse in caso di recidiva per infrazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del presente articolo;

g) la sanzione amministrativa da L. 2.000 a L. 200.000 per chi viola le disposizioni della presente legge e della legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, non espressamente richiamate dal presente articolo.

Per il rinnovo della licenza in caso di revoca temporanea della stessa, di cui alla lettera *d*) del presente articolo, è fatto obbligo di sostenere l'esame di abilitazione per l'ottenimento del certificato di cui all'art. 10 della legge regionale 24 luglio 1969, n. 17.

Art. 7.

Per l'anno 1978 le scadenze del 31 marzo e del 30 aprile di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge vengono fissate rispettivamente in giorni sessanta e novanta dall'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 maggio 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1978, n. 40.

Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi previsti dagli articoli 11, 22, 37, punto 1), 46, 47 e 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, concernente interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *dell'*11 *maggio* 1978).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 11 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, l'ulteriore spesa complessiva di lire 700 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1978.

La maggiore spesa di lire 700 milioni fa carico al cap. 1135 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 700 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1978. Al predetto onere di lire 700 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 8 - partita n. 4, dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 22 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata per gli esercizi dal 1978 al 1981, l'ulteriore spesa complessiva di lire 500 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1978.

La maggiore spesa di lire 500 milioni fa carico al cap. 1136 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 500 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito Fondo globale iscritto al cap. 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 8 - partita n. 5, dell'elenco n. 4 allegato al piano e al bilancio medesimi).

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 37, punto 1), della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 105 milioni per l'esercizio 1978.

La predetta spesa di lire 105 milioni fa carico al cap. 5251 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 105 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 105 milioni si provvede:

per lire 50 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - beni ambientali e culturali - partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato al piano e al bilancio medesimi);

per lire 50 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, (rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - beni ambientali e culturali - partita n. 2, dell'elenco n. 4 allegato al piano e al bilancio medesimi);

per i restanti 5 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 2481 del precitato stato di previsione.

Art. 4.

Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per l'esercizio 1978, l'ulteriore spesa di lire 8 milioni.

La predetta spesa di lire 8 milioni fa carico al cap. 5253 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 8 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 8 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 953 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 5.

Le disposizioni dell'art. 6, primo e secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1977, n. 21, restano in vigore fino alla scadenza dell'esercizio finanziario 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 maggio 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1978, n. **41**.

Interventi straordinari e integrativi in materia di assistenza scolastica ed a favore dell'Istituto per i ciechi « Rittmeyer » di Trieste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *dell'*11 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTERVENTI INTEGRATIVI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI E DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI.

Art. 1.

Per l'attuazione di interventi integrativi di assistenza scolastica per l'anno scolastico 1977-78 a favore degli alunni delle scuole materne non statali e degli istituti, scuole e corsi di istruzione tecnica e professionale della Regione, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni, per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 è istituito, al titolo I, sezione II - rubrica n. 8 - categoria IV, il cap. 1102 con la denominazione: « Interventi per l'assistenza scolastica a favore degli alunni delle scuole materne non statali (art. 31, legge 24 luglio 1962, n. 1073), nonchè a favore degli alunni degli istituti, scuole e corsi di istruzione tecnica e professionale, anche mediante l'assegnazione di posti gratuiti o semigratuiti in convitti annessi agli istituti tecnici e professionali dello Stato (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3) », e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1978.

Alla spesa di lire 300 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 1111 del precitato stato di previsione.

Capo II

INTERVENTO STRAORDINARIO PER L'ISTITUTO PER I CIECHI « RITTMEYER » DI TRIESTE

Art. 2.

Per contribuire al risanamento del passivo di bilancio dello Istituto per i ciechi « Rittmeyer » di Trieste, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al predetto istituto una sovvenzione straordinaria di lire 240 milioni per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 3.

Per le finalità di cui al precedente art. 2, è autorizzata la spesa di lire 240 milioni, per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 è istituito al titolo I - sezione II - rubrica n. 8 - categoria IV - il cap. 1140 con la denominazione: « Sovvenzione straordinaria all'Istituto per ciechi « Rittmeyer » di Trieste per il risanamento del passivo di bilancio » e con lo stanziamento di lire 240 milioni per l'esercizio 1978, cui si provvede mediante utilizzo, ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1976 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1976 approvato con la legge regionale 30 gennaio 1978, n. 10.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 maggio 1978

COMELLI

(4339)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781830)